



COMUNE DI ANACAPRI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. CAMPANIA N. 376 DEL 16/06/2025

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025" all'art. 27 ha istituito il "Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa" (di seguito "Fondo") per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale;
- con la D.G.R. n. 376 del 16/06/2025 è stato stabilito di destinare, in attuazione del comma 2 dell'articolo 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, le risorse stanziare sul "Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa" al finanziamento di specifiche misure rivolte a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania in condizioni di: a.1 grave e permanente disagio abitativo; a.2 provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio; ed è stato stabilito, inoltre, che l'entità dei contributi sia adeguata alle finalità delle summenzionate misure e proporzionata al contesto socio-economico-territoriale in cui si rileva il fabbisogno;
- il Regolamento Regionale 28 Ottobre 2019, n.11 (disciplina di assegnazione, gestione e canoni alloggi ERP) e successive modifiche e integrazioni (da ultimo R.R. 1° luglio 2025, n. 2, approvato con D.G.R. 375/2025) contengono definizioni e requisiti rilevanti per la presente misura, in particolare per la materia di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (art. 6 R.R. 11/2019) e limiti di valore ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici (art. 17, co1- bis R.R. 11/2019);

Considerato che:

- con D.D. n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22/12/2025, sono state approvate le "Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025" con la finalità di disciplinare, in modo uniforme sul territorio regionale, l'entità dei contributi e le modalità di accesso alle suddette misure;

- per l'attuazione del Fondo, ogni Comune è tenuto a pubblicare entro il 31 gennaio di ciascun anno un bando pubblico "a sportello" di durata annuale, senza preventiva ripartizione delle risorse tra i Comuni (le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico delle richieste fino a esaurimento dei fondi disponibili), secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla Regione Campania.

RENDE NOTO

Che con il presente Avviso Pubblico l'Amministrazione Comunale intende avviare la procedura a sportello (di validità annuale) finalizzata ad individuare i nuclei familiari che vivono in condizione di fragilità abitativa in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicati per accedere al contributo messo a disposizione della Regione Campania.

ART.1 (REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza nella Regione Campania;
- c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

- d) attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;
- e) non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

- a) abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- b) abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
- c) abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare:
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone;

- d) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- e) abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- f) sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- g) sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

- h) sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
- i) si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART.2 (REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza nella Regione Campania;
- c) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- d) attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della

domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 3 (ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle presenti linee guida, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l'intera annualità di riferimento da avviare entro il 31 gennaio di ogni anno;

2. Considerata la natura emergenziale della misura, il Comune istruirà con la massima tempestività le istanze, rispettando l'ordine di presentazione;

3. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6; il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e dall'art. 11 delle Linee guida regionali;

4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai comuni, secondo l'ordine cronologico delle richieste, fino all'esaurimento dei fondi disponibili;

5. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune dovrà dare atto alla Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all'art. 10 delle Linee Guida Regionali.

ART. 4 (MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

La presentazione dell'istanza avviene mediante la compilazione dell'apposito modulo, allegato al presente, al quale dovrà essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione richiesta, necessaria alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Avviso. Le domande di accesso dovranno pervenire mediante una delle seguenti modalità:

- a) Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.comunedianacapri@pec.it specificando nell'oggetto: "Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'accesso al fondo destinato al contrasto dell'emergenza abitativa".
- b) a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Anacapri, via Caprile 30, 80071 Anacapri osservando gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:30-17:30.

Saranno considerate ammissibili all'istruttoria esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione prescritta. Le domande complete e formalmente ammissibili, esaminate in ordine cronologico di presentazione, potranno essere oggetto di soccorso istruttorio esclusivamente per l'acquisizione di chiarimenti o integrazioni documentali strettamente necessari al completamento dell'istruttoria. Le istanze incomplete o prive degli allegati obbligatori non potranno essere istruite. Resta ferma la natura di procedura a sportello, con valutazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

ART.5 (ENTITA' E FINALITA' DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1)

1. Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 12.000,00;
2. I contributi sono destinati:
 - a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
 - b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
 - c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

ART. 6 (ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO DELLA MISURA 2)

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.
2. I contributi sono destinati:
 - a) a.1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
 - b) a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d);
 - c) b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART.7 (DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI)

1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

- a) valido documento di riconoscimento;
- b) attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità (ANNO 2026);
- c) dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati secondo quanto riportato al punto 3 dell'art.1 (solo per la misura 1);
- d) dichiarazione del proprietario dell'immobile/ responsabile della struttura resa ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta del contributo al proprietario/gestore ai sensi dell'art.7 comma4 delle Linee guida Regionali);
- e) ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ART. 8 (CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI)

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:

- a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
- b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.

2. i contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1;

3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1;

4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1;

5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART. 9 (CONTROLLI)

Il comune provvederà a controlli e sanzioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica sul beneficiario ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 10 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 – GDPR, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

ART. 11 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile Del Procedimento è la dott. Marco Federico.

ART.12 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove Linee guida regionali, approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22/12/2025. Eventuali aggiornamenti, integrazioni o comunicazioni inerenti al procedimento saranno resi noti mediante le medesime modalità di pubblicazione.

RESPONSABILE SETTORE DEMOGRAFICO
E SERVIZIO SOCIALE ISTITUZIONALE
Dott. Marco Federico